



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

Spett.le
Ordine dei Geologi della
Regione Emilia Romagna
Via Belfiore 3

40123 BOLOGNA

e p.c.: A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI


Roma, 30 gennaio 1996
Rif. P/CR.c/308

CIRCOLARE N° 29

OGGETTO: Iscrizione all'Albo Professionale dei Geologi dei cittadini del Libano

Il Ministero degli Affari Esteri, Serv.Cont.Dipl. Uff. III, con nota n° 143/262 del 22 gennaio 1996, in risposta a ns. specifica richiesta comunica che, conformemente alle informazioni assunte presso l'Ambasciata a Beirut, non risultano verificate le condizioni di reciprocità tra l'Italia ed il Libano ai sensi delle leggi vigenti. Resta, pertanto, preclusa la possibilità per i cittadini libanesi di iscriversi all'Albo Professionale dei Geologi.

La presente è trasmessa per conoscenza a tutti gli Ordini Regionali.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Raola)



Ministero degli Affari Esteri


113/262

22 GEN. 1996

Serv. Cont. Dipl.
Uff. III

Oggetto: Cittadino libanese - iscrizione all'Albo professionale dei geologi. Condizione di reciprocità.

Riferimenti: nota n.P/M1-M4a/4683 del 19.12.1995 di cod. Consiglio Nazionale dei Geologi.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
Via Vittoria Colonna, 40
00193 - R O M A

In relazione al quesito posto con la nota sopracitata, si comunica che l'Ambasciata d'Italia a Beirut, all'uopo dallo Scrivente interpellata per casi analoghi, ha rappresentato quanto segue:

"...i permessi di lavoro sono rilasciati dal Ministero del Lavoro.

Con recente decreto, detto Ministero ha bloccato a tempo indeterminato il rilascio di permessi a favore di cittadini stranieri per l'esercizio di qualsivoglia attività lavorativa.

Precedentemente a tale decreto, i relativi permessi erano concessi limitatamente a lavori domestici e a prestazioni d'opera in cantieri nell'ambito del piano di ricostruzione in Libano.

In definitiva ad avviso di questa Ambasciata si ritiene di doversi rispondere negativamente quanto alla possibilità per un nostro connazionale di esercitare legalmente l'attività in oggetto in questo Paese".

Stante quanto precede, questo Servizio non ritiene verificata la condizione di reciprocità tra l'Italia e il Libano, ai sensi dell'art.16 delle preleggi, relativamente alla materia in oggetto.

IL CAPO DEL SERVIZIO
UMBERTO LEANZA